



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 31 marzo 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale di **DPS GROUP SRL**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Isa Condotta, assistita da Giuliana Perotti di ASSOLOMBARDA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Luca De Zolt;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mirco Ceotto;
- per la UILTuCS Naz.le, Luca De Zolt, in forza di delega agli atti del Ministero.

**PREMESSO CHE**

- la Società - inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio" e avente un organico complessivo pari a 903 unità lavorative - ha richiesto con nota trasmessa in data 05.03.14 (prot. 4862 del 05.03.14) l'espletamento della procedura di cui in epigrafe per la cessazione di attività di n. 10 punti vendita di Affi (VR), Castelfranco Veneto (TV), Venezia, Padova, Gallarate (VA), Pieve Fissiraga (LO), Milano, Tradate (VA), Torino e Piacenza;
- questo Ministero ha, pertanto, convocato con nota del 26.03.14 (prot. 6591) le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono confrontate in ordine all'istanza aziendale, ed in particolare alla necessità che la Società proceda alla chiusura dei citati punti vendita resisi ormai improduttivi. In esito alla riunione, le Parti hanno convenuto sulla necessità di fruire di un percorso di CIGS per cessazione di attività, in un arco di tempo di 24 mesi, per i punti vendita di cui alla citata istanza, dei quali l'Azienda dichiara la piena autonomia funzionale e gestionale.

**CONSIDERATO**

l'art. 1, comma 183, della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del

trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

**le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

1. La Società presenterà – alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro - istanza di concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività - ai sensi della normativa suindicata** – dei punti vendita di Affi (VR) (n. 06 lavoratori), Castelfranco Veneto (TV) (n. 09 lavoratori), Venezia (n. 06 lavoratori), Padova (n. 07 lavoratori), Gallarate (VA) (n. 08 lavoratori), Pieve Fissiraga (LO) (n. 11 lavoratori), Milano (n. 07 lavoratori), Tradate (VA) (n. 11 lavoratori), Torino (n. 14 lavoratori) e Piacenza (n. 07 lavoratori).
2. La Cigs sarà richiesta per la durata complessiva di **24 mesi**, a decorrere dal **07.04.14**, con riguardo ad un **numero massimo di 86 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale in forza ai citati punti vendita, ad esclusione dei lavoratori con contratto di apprendistato, per i quali, in data odierna, le Parti hanno sottoscritto apposito verbale governativo per il ricorso alla CIG in deroga.
3. Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesto il trattamento **CIGS con riduzione dell'orario di lavoro sino ad un massimo delle zero ore**, a fronte della progressiva chiusura dei relativi punti vendita e dell'espletamento delle operazioni residue funzionali alle cessazioni di attività. A tal riguardo le Parti concordano che troverà applicazione il criterio della rotazione tra mansioni fungibili, tenuto conto delle esigenze aziendali legate alla cessazione di attività.
4. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Con riguardo al **Piano di gestione degli esuberi**, da attuarsi nel corso dei 24 mesi di CIGS, compatibilmente con le esigenze organizzative tecniche e produttive, la Società offrirà ai lavoratori posti in CIGS la possibilità di ricollocazione presso altri punti vendita aziendali. La Società, inoltre, si impegna a farsi parte attiva per favorire la ricollocazione dei lavoratori presso Società terze dello stesso territorio provinciale in cui sono siti i punti vendita in cessazione, o presso altre Aziende operanti nel medesimo settore di attività, nonché a promuovere programmi di formazione e riqualificazione del personale presso i competenti Enti territoriali. Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, le Parti hanno concordato la possibilità per la Società di collocare in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento i lavoratori di cui al presente accordo, in forza di procedura di licenziamento collettivo avviata in data 23.01.14 e conclusasi positivamente, alle condizioni citate, con verbale del 03.03.14.
6. Le Parti convengono di incontrarsi periodicamente al fine di verificare l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi, fatto salvo un incontro di verifica finale da effettuarsi entro un mese dalla scadenza del complessivo periodo di Cigs concordato.
7. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.


La Società si impegna ad attuare il citato Piano di gestione degli esuberi. Le Parti concordano che le misure suindicate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 07.04.14 al 06.04.15) la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero (pari a 26 lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della CIGS. La Società prevede, inoltre,


che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dal 07.04.15 al 06.04.16), la gestione dei lavoratori ancora in esubero:


Le Parti prendono atto, altresì, che la concessione della seconda annualità di Cigs è subordinata alla proroga anche per l'annualità 2015 di quanto disposto dall'art.19, comma 15, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

  
Roberto Cefis

  
Roberto Cefis

  
Francesco Petrucci